



Informazione al consumatore sui prodotti alimentari.
Disciplina europea, nazionale
e sistema sanzionatorio

UDINE 06/04/2017

Paolo Patruno

Milano - Bruxelles

+39 334 2213669

email: paolo@foodlabelling.it

www.foodlabelling.it

PREMESSA

All'inizio degli anni 2000 l'Unione europea ha introdotto un approccio denominato **"dal campo alla tavola" (from farm to fork)**, basato sull'**analisi dei rischi** e sulla **rintracciabilità** e volto a garantire la sicurezza dei prodotti alimentari. Tale approccio prevede che i prodotti alimentari vengano **controllati** in tutte le fasi sensibili della catena di produzione, per verificare il rispetto delle rigorose norme in materia di **igiene**. Inoltre l'Unione applica norme relative al commercio degli animali e dei prodotti di origine animale, sia tra Stati membri che con paesi terzi. A sostegno dello svolgimento di tali controlli l'Unione e gli Stati membri dispongono di numerosi strumenti, quali l'Autorità europea per la sicurezza alimentare o il sistema d'informazione TRACES.



GENERAL FOOD LAW

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

- Norme di sicurezza
- Responsabilità degli operatori
- Analisi dei rischi alimentari
- Mercato internazionale
- Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)
- Sistema d'allarme rapido
- Situazioni di emergenza
- Piano di gestione delle crisi



GENERAL FOOD LAW (2)

Articolo 2

Definizione di «alimento»

Ai fini del presente regolamento si intende per «alimento» (o «prodotto alimentare», o «derrata alimentare») qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani.

Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. Esso include l'acqua nei punti in cui i valori devono essere rispettati come stabilito all'articolo 6 della direttiva 98/83/CE. Ee fatti salvi i requisiti delle direttive 80/778/CE e 98/83/CE.

Non sono compresi:

- a) i mangimi;
- b) gli animali vivi, a meno che siano preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano;
- c) i vegetali prima della raccolta;
- d) i medicinali ai sensi delle direttive del Consiglio 65/65/CEE (1) e 92/73/CEE;
- e) i cosmetici ai sensi della direttiva 76/768/CEE del Consiglio;
- f) il tabacco e i prodotti del tabacco ai sensi della direttiva 89/622/CEE del Consiglio;
- g) le sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 e della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971;
- h) residui e contaminanti.

Premesse e sviluppi



Nota MiSE 28.07.2014;
 Nota MiSE 31.07.2014;
 Nota MiSE 31.09.2014;
 Circolare MiSE 06.03.2015 (sanzioni);
 Circolare MiSE 16.11.2016;
 Circolare MiSE 05.12.2016;
 Decreto Interministeriale 09.12.2016 (origine latte);
 Circolare 02.02.2017 (decreto latte)
 DECRETO legislativo 15 settembre 2017, n. 145 (sede stabilimento)
 Decreti origine pasta, pomodoro e riso
 Decreto legislativo 15 dicembre 2017 231

6

REGOLAMENTO (UE) 1169/2011

- DIRETTAMENTE APPLICABILE NEGLI STATI MEMBRI
- INTERPRETAZIONE: RISERVA ESCLUSIVA ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UE;
- INTERPRETAZIONE UNIFORME: GDL CE – STATI MEMBRI
- Q&A 31.01.2013: ACCORDO INTERPRETATIVO. CRITICITA';
- Q&A 13.12.2016: GENERAL and NUTRITIONAL;
- LINEE GUIDA FOODDRINKEUROPE & EUROCOMMERCE: INTERPRETAZIONE DELL'INDUSTRIA E DELLA DISTRIBUZIONE EUROPEA. SCARICABILI AL SITO DI FOODDRINKEUROPE;
- LINEE GUIDA AUTORITA' NAZIONALI: AUSTRIA, POLONIA, UK;
- LINEE GUIDA RAPPRESENTANZE DELL'INDUSTRIA;
- ITALIA: LINEE GUIDA DI FEDERALIMENTARE SULL'INFORMAZIONE AL CONSUMATORE.

7

Campo di applicazione

- ✓ Tutti i prodotti destinati al consumatore finale e a ristoranti, mense, ospedali, catering;
- ✓ quelli somministrati da pubblici esercizi;
- ✓ vendite a distanza (articolo 14)
- ✓ prodotti alimentari non preimballati (art. 44) + disposizioni nazionali (231/2017)

Legislazioni nazionali

Le **norme nazionali** su aspetti non regolati a livello UE **non devono:**

- **ostacolare la libera circolazione delle merci** nel Mercato unico, e soprattutto
- discriminare i prodotti realizzati in altri Paesi

Restano da chiarire:

- sistemi nazionali etichettatura nutrizionale (es. UK, *traffic lights* + *reference intakes*)
- informazioni "derivate" (es. *food taxes*)
- normative nazionali su origine (F, IT, LT, PT, GR, FI + RO)

Pratiche leali di informazione (1)

ARTICOLO 7

1. Le informazioni sugli alimenti **non inducono in errore**, in particolare:
 - a) per quanto riguarda le **caratteristiche dell'alimento** e, in particolare, la **natura**, l'**identità**, le **proprietà**, la **composizione**, la **quantità**, la **durata di conservazione**, il **paese d'origine** o il **luogo di provenienza**, il **metodo di fabbricazione** o di **produzione**;
 - b) attribuendo al prodotto alimentare **effetti o proprietà che non possiede**;
 - c) suggerendo che l'alimento possiede **caratteristiche particolari**, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare **evidenziando** in modo esplicito la **presenza** o l'**assenza** di determinati **ingredienti** e/o **sostanze nutritive**;

10

Pratiche leali di informazione (2)

- d) suggerendo, tramite l'aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente.
2. Le informazioni sugli alimenti sono precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore.
3. Fatte salve le deroghe previste dalla legislazione dell'Unione in materia di acque minerali naturali e alimenti destinati a un particolare utilizzo nutrizionale, le informazioni sugli alimenti non attribuiscono a tali prodotti la proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana, né fanno riferimento a tali proprietà.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche:
 - a) alla pubblicità;
 - b) alla presentazione degli alimenti, in particolare forma, aspetto o imballaggio, materiale d'imballaggio utilizzato, modo in cui sono disposti o contesto nel quale sono esposti.

Sanzioni da € 3.000 a € 24.000

11

Responsabilità (1)

ART. 8

Chi è responsabile per la presenza e l'esattezza delle informazioni sugli alimenti?

- L'OSA sotto il cui nome o ragione sociale l'alimento viene immesso sul mercato.
- L'importatore all'interno dell'UE (se l'operatore di cui sopra non risulti stabilito in UE).

Quale indirizzo va menzionato?

- Quello dell'OSA responsabile (L'art. 9.1.h stabilisce l'obbligo di indicare il nome o ragione sociale e l'indirizzo. L'art. 8 riconosce un solo responsabile in via principale).
- Prima si definisce l'OSA responsabile (8.1) e poi si stabiliscono le informazioni di cui all'art. 9.1.h
- Nota MISE 2.10.2014 e indirizzo interpretativo della Commissione europea.
- Sanzione da € 3.000 a € 24.000

12

Responsabilità(2)

- Gli OSA sono responsabili per le modifiche apportate alle informazioni che accompagnano gli alimenti (es. Errori di traduzione).
- Vendita a distanza: responsabilità in capo al proprietario del sito web, per quanto riguarda la responsabilità per le informazioni obbligatorie fornite precedentemente alla conclusione dell'acquisto.

Sanzioni graduate a seconda della fattispecie. Da €500 a €16.000

13

Informazioni obbligatorie (1)

• Art. 9 Elementi obbligatori

- a) la **denominazione** dell'alimento;
- b) l'elenco degli **ingredienti**;
- c) qualsiasi **ingrediente** o **coadiuvante tecnologico** elencato nell'allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi **allergie o intolleranze** usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;
- d) la **quantità di taluni ingredienti** o categorie di ingredienti;
- e) la **quantità netta** dell'alimento;
- f) il **termine minimo di conservazione** o la **data di scadenza**;

14

Informazioni obbligatorie (2)

• Art. 9 Elementi obbligatori

- g) le **condizioni particolari di conservazione** e/o le **condizioni d'impiego**;
- h) il **nome** o la **ragione sociale** e l'**indirizzo** dell'**operatore** del settore alimentare di cui all'articolo 8, paragrafo 1;
- i) il **paese d'origine** o il **luogo di provenienza** ove previsto all'articolo 26;
- j) le **istruzioni per l'uso**, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento;
- k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il **titolo alcolometrico volumico effettivo**;
- l) una **dichiarazione nutrizionale**.

Omissione: sanzioni da €3.000 a €24.000, salvo allergeni (da €5.000 a €40.000)

Articolo 13: Denominazione/Quantità netta/titolo alcolometrico



Stesso campo visivo

15

Il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare di cui all'articolo 8, paragrafo 1

La denominazione dell'alimento

Una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto

D. Lgs. 231/2017

La quantità netta

La etichetta di "Cornettini al burro"

La Cornetteria S.r.l.
Via Vattelapesca, 22 Guidonia (RM)

Cornettini al burro

Prodotto dolciario da forno

Ingredienti: farina di frumento, burro 12,5%, zucchero, lievito naturale, uova 9%, tuorlo d'uovo 4%, zucchero invertito, emulsionanti E471 e lecitina di soia, latte in polvere, sale, conservanti E202, aromi, vanillina, lattosio, proteine del latte.

Prodotto nello stabilimento di:
Via Tuscolana km 18 Frascati

Da consumarsi preferibilmente entro:
30.08.14
L 213

300 g e

Valori nutrizionali medi per 100 g

Energia	1609 kJ
	384 kcal
Grassi	17,4 g
di cui: acidi grassi	
(saturi)	5,2 g
Carboidrati	50,3 g
di cui zuccheri	23,7 g
Fibre	2,7 g
Proteine	5,3 g
Sale	0,15 g

Il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente

L'elenco degli ingredienti

Indicazione quantitativa degli ingredienti evidenziati

Qualsiasi ingrediente che provochi allergie o intolleranze

La sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento
D. Lgs. 145/2017

Il termine minimo di conservazione o nel caso di prodotti molto deperibili la data di scadenza

La dichiarazione nutrizionale

Leggibilità



- Informazioni visibili, leggibili ed indelebili
- Altezza minima caratteri informazioni obbligatorie in etichetta = **1,2mm** ('x' minuscola)
- Piccole confezioni (superficie più ampia <80 cm²) = **0,9 mm** ('x' minuscola)
- Confezioni micro (superficie più ampia <25 cm²) = esenzione tabella nutrizionale obbligatoria
- Requisiti ulteriori di leggibilità - quali tipo e spessore del carattere, spaziatura tra parole, lettere e righe, proporzione tra larghezza e altezza delle lettere, contrasto con lo sfondo - potranno essere definiti dalla CE
- Sanzione tra € 1.000 e € 8.000

17

Leggibilità (2)



- Quantità nominale, in g o ml Altezza minima, in mm

<50	2
50-200	3
200 -1000	4
>1000	6
- Il valore numerico deve venire seguito dal simbolo o dal nome dell'unità di misura
- È vietato accompagnare l'iscrizione relativa alla quantità nominale con indicazioni comportanti imprecisione o ambiguità come "circa" o altri termini analoghi.

DPR 391/80, art. 14

18

Denominazione alimento

- La denominazione dell'alimento è la sua denominazione legale. In mancanza denominazione usuale. In mancanza denominazione descrittiva.
- Se consumatori Stato membro di commercializzazione non conoscono natura reale dell'alimento e non lo distinguono dai prodotti con i quali potrebbero confonderlo, la denominazione del prodotto in questione è accompagnata da altre informazioni descrittive che appaiono in prossimità della denominazione dell'alimento.
- La denominazione dell'alimento non è sostituita con una denominazione protetta come proprietà intellettuale, marchio di fabbrica o denominazione di fantasia.
- Allegato VI: **stato fisico dell'alimento** (in polvere, surgelato, affumicato, concentrato, ricongelato, decongelato- no ingredienti), **sostituzione componente o ingrediente consumatori presumono presente, carni macinate**
- Sanzione da € 2.000 a € 16.000

19

Ingredienti (1)

Art. 18 Elenco degli ingredienti

1. L'elenco degli ingredienti reca un'intestazione o è preceduto da un'adeguata indicazione che consiste nella parola «**ingredienti**» o la comprende. **L'elenco comprende tutti gli ingredienti dell'alimento, in ordine decrescente di peso, così come registrati al momento del loro uso nella fabbricazione dell'alimento.**
2. Gli ingredienti sono designati, se del caso, con la loro **denominazione specifica**, conformemente alle regole previste **all'articolo 17 e all'allegato VI**.
3. Tutti gli ingredienti presenti sotto forma di nanomateriali ingegnerizzati sono chiaramente indicati nell'elenco degli ingredienti. La dicitura «nano», tra parentesi, segue la denominazione di tali ingredienti.
4. Le **prescrizioni tecniche** che disciplinano l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono stabilite nell'**allegato VII**.
5. Allo scopo di realizzare gli obiettivi del presente regolamento, la Commissione, mediante atti delegati a norma dell'articolo 51, adegua e adatta la definizione di nanomateriali di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera t), al progresso tecnico e scientifico o alle definizioni concordate a livello internazionale.

20

Ingredienti (2)

- **Allergeni: evidenza grafica** in lista ingredienti (font diverso, grassetto, es. «**latte** in polvere»). Anche il colore di background e altri elementi utili a far risaltare graficamente l'allergene rilevano
- Se la denominazione di vendita già contiene o evoca l'allergene, non serve ripeterlo
- Se superficie maggiore confezione <10 cm² (no obbligo lista ingredienti) va messa in evidenza la dicitura «contiene 'X' (allergene)»
- Linee guida allergeni: 2017

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017XC1213\(01\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017XC1213(01)&from=IT)

21

Ingredienti (3)

ALLEGATO VII

- Acqua aggiunta se > 5%
- Ingredienti disidratati e ricostituiti: peso può essere quello prima di disidratazione
- Ortofrutticoli e funghi senza peso predominante: - frutta - e - ortaggi - + specie
- Oli e grassi vegetali: origine vegetale
- Miscele di farine: farine + specie di cereali in ordine ponderale decrescente
- - Pesce - e - formaggio - come ingredienti. Se non specifico riferimento a specie

ARTICOLO 19 - Omissioni

Ortofrutticoli freschi, acque gassificate, aceti di fermentazione, alcuni prodotti lattiero-caseari (latte+enzimi+sale), prodotti monoingrediente

22

Ingredienti (4)

Art. 22 Indicazione quantitativa degli ingredienti

1. L'indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti utilizzati nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento è richiesta quando tale ingrediente o categoria di ingredienti::
 - a) **figura nella denominazione** dell'alimento o è **generalmente associato** a tale denominazione dal consumatore;
 - b) è **evidenziato** nell'etichettatura mediante **parole, immagini o una rappresentazione grafica**; o
 - c) è **essenziale per caratterizzare** un alimento e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso a causa della sua denominazione o del suo aspetto

Linee Guida QUID: Novembre 2017

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017XC1121\(01\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017XC1121(01)&from=IT)

23

Dichiarazione nutrizionale (1)

Dichiarazione nutrizionale obbligatoria

- **valore energetico** -> kJ e kcal
- **grassi totali**
- **acidi grassi saturi**
- **carboidrati**, di cui
- **zuccheri**
- **proteine**
- **sale**

NB: sodio equivalente
(sodio x 2,5)

Sanzioni da €2.000 a €16.000

24

Dichiarazione nutrizionale (2)

- Valori nutritivi facoltativi (art. 30.2. Acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi, polioli, amido, fibre, sali minerali e vitamine all. XIII.a.1 in quantità significativa)
- Ripetizione: solo valore energetico o valore energetico + grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale
- Riferimento obbligatorio ai 100g/100ml, volontario alla porzione (che la CE potrà armonizzare, per alcune categorie di alimenti)
- Acidi grassi trans vietati (Report CE)



25

Mandatory ■ Voluntary ■

Nutrition information

	Per 100g (per 100ml)	Per Portion (Per Unit)	% reference intake (GDAR)*
Energy	kJ/kcal	kJ/kcal	%
Fat	g	g	%
Of which:			
• Saturated	g	g	%
• mono-unsaturated	g [†]	g	
• polyunsaturated	g [†]	g	
Carbohydrate	g	g	%
Of which:			
• Sugars	g	g	%
• Polyols	g [†]	g	
• Starch	g [†]	g	
Fibre	g [†]	g	
Protein	g	g	%
Salt	g	g	%

* Reference intake of an average adult (8400kJ/2000Kcal)

	Per 100g (per 100ml)	Per Portion (per unit)	% reference intake (NRV)
Vitamins and minerals	Units mentioned in Annex XII and % NRVs	Units mentioned in Annex XII and % NRVs	% NRV per 100g (and/or per portion)

26

Dichiarazione nutrizionale (3)

- Valori dichiarati: valori medi stabiliti sulla base dell'analisi dell'alimento effettuata dal produttore, dal calcolo effettuato a partire da valori medi noti o effettivi relativi a ingredienti usati (metodi analitici) o dal calcolo effettuato partendo da dati generalmente stabiliti e accettati (letteratura);
- Oltre a 100g/100 ml anche per 100g/100ml o per porzione quale percentuale delle RI (assunzioni di riferimento) di cui all'allegato XIII parte B (8400Kj/2000 Kcal energia/ 70 g grassi/ 20 g acidi grassi saturi/ 260 g carboidrati/ 90 g zuccheri/ 6 g sale)

27

Dichiarazione nutrizionale (4)

Assunzioni di riferimento (1):

Informazioni di sintesi, rispetto alla tabella nutrizionale, esprimono il **contributo di una porzione** dell'alimento rispetto al **fabbisogno medio giornaliero** raccomandato di un adulto

Non (ancora) ammessi per sottogruppi di popolazione (es. bambini)

28

Dichiarazione nutrizionale (5)

Assunzioni di Riferimento (2)

Importo totale

Es. ogni **porzione** contiene:

Per 25g:				
586 kJ 140 kcal	fat 11,3 g	saturates 3,0 g	sugars 6,1 g	salt 1,4 g
7%*	16%*	15%*	7%*	23%*

Per 100g:	
2343 kJ / 560 kcal	

Apporto percentuale

rispetto al fabbisogno medio giornaliero

29

Dichiarazione nutrizionale (6)




- **Schemi nazionali** (simbolici, grafici, etc) ammessi purchè vi siano studi circa effettiva comprensione consumatori, dopo consultazione con *stakeholders*, siano fondati scientificamente, non siano **discriminatori** verso altri prodotti e non creino **barriere** al mercato interno unico.
- **Traffic lights** ammessi (UK, insieme a Reference Intake, c.d. sistema ibrido, basato su studi sulla percezione dei consumatori)

30

Dichiarazione nutrizionale (7)

Sperimentazione francese



31

Misure di attuazione

- definire ulteriori criteri per la leggibilità
- regolamento esecuzione origine volontaria
- definire le tolleranze dichiarazione nutrizionale
- relazione su eventuali forme ulteriori di espressione nutrizionale
- regole sulle porzioni per categorie specifiche di prodotti
- informazioni prodotti per vegetariani/vegani
- presenza accidentale di allergeni

32

NORME NAZIONALI



33

Decreto Legislativo 145/2017



Sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento.

- *Fattispecie differente rispetto al d. lgs. 109/92: « se diverso »*
- *Campo applicazione: prodotti alimentari preimballati legalmente fabbricati in IT*
- *Omissioni: sede già riportata secondo art. 9.1.h Reg. 1169/2011/ marchio identificazione Reg. CE 853/2004 / indirizzo nel marchio*
- *Differenti stabilimenti medesimo OSA: punzonatura*
- *Confezionamento: definizione Reg. CE 852/2004. Diretto contatto con alimento.*
- *Sanzioni: omissione (€ 2.000 - €15.000). Modalità (€1.000 - € 8.000)*
- *Prodotti non legalmente fabbricati in IT*

34

Decreto Legislativo 231/2017

ART. 17 - LOTTO O PARTITA (DIR. 2011/91/UE)

- *Insieme di unità di vendita prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze identiche;*
- *Determinato dall'OSA. Preceduto generalmente da « L »*
- *Esenzioni: data scadenza/TMC menziona almeno giorno e mese (dd/mm), gelati monodose (se figura sull'imballo globale), prodotti agricoli (se consegnati a centri di deposito/imballaggio/ avviati a OP/ raccolti per essere integrati immediatamente in trasformazione), alimenti non preimballati (solo se art. 44: imballati su luoghi vendita o richiesta o venduti non preimballati), confezioni superficie maggiore < 10 cm².*
- *Sanzioni da € 3000 a € 24.000 per omessa indicazione e da €1.000 a € 8.000 per errata indicazione*

08 06 15
L. 5130451100

09:10

35

Decreto Legislativo 231/2017

ART. 18 - DISTRIBUTORI AUTOMATICI

- Alimenti non preimballati: distributore deve riportare denominazione, elenco ingredienti, allergeni + nome o ragione sociale o marchio depositato + sede gestore distributore. In lingua italiana visibili e leggibili;
- Sanzioni da € 1.000 a € 8.000. Se allergeni da € 5.000 a € 40.000;



36

Decreto Legislativo 231/2017

ART. 19 - VENDITA PRODOTTI NON PREIMBALLATI

- Prodotti offerti in vendita senza preimballaggio, prodotti imballati sui luoghi di vendita a richiesta del consumatore, prodotti preimballati ai fini di vendita diretta, prodotti non costituenti unità di vendita in quanto generalmente venduti previo frazionamento
- CARTELLO UNICO (o se fornitura diretta a collettività documento commerciale) applicato ai recipienti o «altro sistema equivalente, anche digitale, facilmente accessibile e riconoscibile» nel comparti di vendita ove sono esposti i prodotti alimentari sfusi e preincartati;
- Denominazione dell'alimento, elenco ingredienti (salvo i casi di esenzione), compresa l'indicazione degli allergeni, modalità di conservazione per i prodotti rapidamente deperibili, data di scadenza per le paste fresche (con ripieno e non), titolo alcolometrico volumico (> 1.2°), percentuale di glassatura (tara) dei prodotti congelati glassati, designazione «decongelato», ove del caso.
- Fasi precedenti la vendita: art. 8,6 Regolamento (trasmissione informazioni) e obbligo di riportare: denominazione + lista ingredienti + allergeni + nome e indirizzo OSA + lotto (documento commerciale - anche in forma telematica - se accompagna o è inviato precedentemente)

37

Decreto Legislativo 231/2017

ART. 19 - VENDITA PRODOTTI NON PREIMBALLATI (2)

- Prodotti di gelateria, pasticceria, panetteria, pasta fresca e gastronomia: informazioni apposte su cartello unico o su apposito registro o altro sistema equivalente, anche digitale - tenuti bene in vista in prossimità dei banchi di esposizione - a condizione che gli allergeni siano riferiti ai singoli prodotti;
- Bevande vendute tramite spillatura: cartello applicato su impianto spillatura;
- Acque somministrate in collettività: ove trattate -acqua potabile trattata- o -acqua potabile trattata e gassata- (se addizionata di CO₂);
- Prodotti dolciari e da forno venduti a pezzo o alla rinfusa, generalmente destinati al consumo subito dopo l'acquisto, benché all'origine preconfezionati, possono riportare le notizie obbligatorie sul solo cartello o sul contenitore, purché facilmente visibili e leggibili

38

Decreto Legislativo 231/2017

ART. 19 - VENDITA PRODOTTI NON PREIMBALLATI (3)

- Alimenti non preimballati o non considerati unità di vendita serviti da collettività: allergeni per ciascun alimento su menù o registro o, in alternativa, avviso di possibile presenza di allergeni su menù, registro o apposito cartello che rimandi al personale. IN OGNI CASO documentazione scritta e facilmente reperibile da parte dell'autorità e del consumatore finale. Se del caso, condizioni di conservazione;
- Sanzioni da € 500 a € 24.000 per non conformità, a seconda della violazione;

ART. 20 - VENDITA PRODOTTI B2B

- Vendita prodotti B2B: denominazione + allergeni + quantità netta + nome e indirizzo OSA + lotto. Su imballaggio o su recipiente o su etichetta o su documenti commerciali (anche in modalità telematica);

39

Decreto Legislativo 231/2017

SANZIONI

- Sono previste sanzioni di carattere amministrativo applicabili fatte salve le eventuali norme di carattere penale;
- Competenza ICQRF a irrogare sanzioni, fatte salve competenze AGCM e organi preposti ad accertamento violazioni;
- Il decreto si applica agli operatori responsabili a norma dell'articolo 8 del Regolamento UE 1169/2011. Per le microimprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa è ridotta sino ad un terzo. Non si applica sanzione, invece, nel caso di cessioni a ong per distribuzione a indigenti di alimenti con etichetta non conforme (salvo allergeni e data di scadenza);
- Art.3. La violazione delle pratiche leali di informazione di cui all'articolo 7 del regolamento comporta una sanzione amministrativa compresa tra €3.000 e €24.000;
- Art.4. L'OSA che a qualsiasi titolo influisca sulle informazioni relative agli alimenti e fornisca alimenti di cui conosca o possa presumere la non conformità in materia di informazione (art. 8.3 regolamento) è punito con una sanzione compresa tra € 500 e € 4.000;

40

Decreto Legislativo 231/2017

SANZIONI (2)

- Art.4. In caso di modifica delle informazioni che accompagnano l'alimento (art. 8.4 regolamento), l'OSA che ha attuato la modifica non corretta incorre in una sanzione compresa tra € 2.000 e €16.000;
- Art.4. L'OSA che non assicura la corretta trasmissione delle informazioni B2B (art. 8.6 regolamento) è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 1.000 e € 8.000. Stessa sanzione è comminata in caso di mancata menzione, nell'imballaggio esterno che contiene alimenti preimballati, della denominazione dell'alimento, della data di scadenza o del TMC, delle condizioni particolari di conservazione o d'impiego e del nome dell'OSA responsabile (art. 8.7 regolamento);
- Art.5. L'omessa indicazione degli allergeni (art. 9.1.c regolamento) comporta una sanzione compresa tra i 5000 e i 40000 Euro. Tale sanzione non si applica, tuttavia, nel caso in cui il soggetto responsabile abbia avviato le procedure previste dall'articolo 19 del Regolamento (CE) 178/2002 prima dell'accertamento della violazione da parte dell'autorità di controllo. Le non conformità alle disposizioni in materia di allergeni (art. 21 regolamento) sebbene indicati, sono invece sanzionabili con un importo incluso tra € 2.000 e € 16.000 (art.10);

41

Decreto Legislativo 231/2017

SANZIONI (3)

- Art. 5. L'omissione delle altre informazioni previste dall'articolo 9.1 del Regolamento UE 1169/2011 (denominazione alimento, lista ingredienti, QUID, data di scadenza/TMC, quantità netta, condizioni di conservazione o di uso se richieste, nome o ragione sociale e indirizzo dell'OSA responsabile, titolo alcolometrico volumico per le bevande contenenti più di 1,2% di alcol in volume e la dichiarazione nutrizionale, ove richiesta) è sanzionata con importo compreso tra € 3.000 e € 24.000. Stessa sanzione per omesse indicazioni complementari per categorie di alimenti di cui all'art. 10 o all'allegato III del regolamento (es. con caffeina, confezionato in atmosfera protettiva, con edulcorante) o per indicazione del soggetto responsabile ex art. 8 del regolamento.
- Art. 6. La mancata conformità alle norme in materia di espressione (art. 9 regolamento), posizionamento (art. 12 regolamento) e leggibilità (art. 13 e allegato IV regolamento) comporta una sanzione compresa tra €1.000 e € 8.000;

42

Decreto Legislativo 231/2017

SANZIONI (4)

VIOLAZIONI SPECIFICHE

- Artt. 7, 8 e 9 : denominazione alimento (art. 17 e allegato VI del regolamento) e lista ingredienti (art. 18 e allegato VII del regolamento). Sanzioni da € 500 a € 16.000;
- Art. 11: QUID (art. 22 e allegato VIII del regolamento) e quantità netta (art. 23 e allegato IX del regolamento). Sanzioni da €1.000 a € 8.000;
- Art. 12: Vendita oltre data di scadenza. Sanzioni da €5.000 a € 40.000. Violazioni in materia di TMC, data di scadenza e data di congelamento (art. 24 e allegato X del regolamento). Sanzioni da €1.000 a € 16.000;
- Art. 13. Paese d'origine o luogo di provenienza (art. 26 regolamento). Sanzioni da €2.000 a € 16.000 (€500 a € 4.000 se omissioni o errori formali);
- Art. 14. Titolo alcolometrico (art. 28 e allegato XII regolamento). Sanzioni da €500 a € 4.000;
- Art. 15: Dichiarazione nutrizionale (artt. 30 - 35 regolamento). Sanzioni da €2.000 a € 16.000;
- Art. 16. Informazioni volontarie (art. 36 regolamento). Sanzioni da €3.000 a € 24.000;

43

Decreto Legislativo 231/2017

SANZIONI (5)

Precetti nazionali

- Art. 21. Lotto o partita (art. 17 d. Lgs). Sanzioni da € 3000 a € 24.000 per omessa indicazione e da €1.000 a € 8.000 per errata indicazione;
- Art. 22: Distributori automatici (art. 18 d. Lgs). Sanzioni da € 1.000 a € .8000. Se allergeni da € 5000 a € 40.000
- Art. 23. Vendita prodotti non preimballati (art. 19 d. Lgs). Sanzioni da €500 a € 24.000, a seconda della violazione.
- Art. 24. Vendita B2B (art. 26 regolamento). Sanzioni da €500 a € 4.000;

44

Decreto Legislativo 231/2017

ABROGAZIONI NORME SETTORIALI

- Con riferimento invece agli articoli dal 19 al 28 del D.Lgs. 109/1992, che recano interventi su discipline settoriali, la loro abrogazione non ha prodotto alcun effetto sulle modifiche e sulle abrogazioni *medio tempore* apportate dallo stesso D.Lgs. n. 109 del 1992 ad altre disposizioni di legge;

45